



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI MASSA
Settore civile
Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza

Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Dott. Alessandro Pellegri
Dott.ssa Valentina Prudente

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di riferire al collegio assunta all'udienza del **12/06/2025**, celebrata monocraticamente dal giudice delegato, la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso, rubricato al **nr. 99/2024 R.G.P.U. e 99-1/2024 R.G.P.U.**, iscritto a ruolo in data **27.11.2024**, depositato da

AURORA DOMUS Cooperativa Sociale ONLUS (P.IVA 01520520345), in persona del legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED] con sede in Parma (PR), Via G.S. Sonnino 33, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Antonio Bertora (c.f. [REDACTED]), presso il cui Studio sito in Parma, Via Farini n. 35 ha eletto domicilio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo antonio@pec.studiolegalebertora.it,

per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio a carico di **NARDINI Elisabetta**;

esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso;

Udita la relazione del Giudice delegato;

celebrata in data **12/06/2025** l'udienza di costituzione del contraddittorio;

rilevato che il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione, come risulta dal verbale dell'udienza sopra richiamata

ove si legge quanto segue: *“Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente, posto che dalla documentazione depositata da parte ricorrente risulta che la notifica è stata eseguita e si è perfezionata A MANI della resistente”*; considerato che, all’udienza sopraindicata, nessuno è comparso né si è costituito per la parte resistente nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza;

OSSERVA

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27 c. 3 CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la parte debitrice ha la **residenza anagrafica nel Circondario del Tribunale di Massa (comune di Bagnone)** come risulta dal certificato anagrafico allegato (Doc. 9, parte ricorrente) e non sussistono ragioni per ritenere che “il centro degli interessi principali” sia ubicato altrove.

Ciò posto, ricorre il requisito di procedibilità, dal momento che parte ricorrente vanta nei confronti della debitrice un credito complessivo superiore ad **euro 50.000,00** come da atto di precetto notificato per totali **Euro 55.885,43**, in forza di decreto ingiuntivo passato in giudicato poiché non opposto e munito di esecutorietà (Docc. 1, 2,3, parte ricorrente).

La domanda di liquidazione controllata depositata dal creditore nei confronti del debitore che versi in uno stato di sovraindebitamento prescinde dalla “astratta” consistenza e capacità patrimoniale del debitore inadempiente.

L'improcedibilità della domanda di liquidazione controllata in caso di insussistenza di attivo da distribuire ai sensi dell'art. 268 c. 3 CCII presuppone che la domanda sia proposta nei confronti di un debitore persona fisica e che lo stesso debitore, per tramite di un OCC nominato, attesti tale circostanza.

Entrambi questi elementi risultano non ravvisabili nella presente fattispecie.

Parte debitrice risulta co-intestataria pro quota di diritti reali immobiliari (visura immobiliare, doc. 8, parte ricorrente). Pertanto sembra sussistere la condizione della non inesistenza di un patrimonio da liquidare.

Sussiste, altresì, il requisito di cui all'art. 270 c.1. CCII, non risultando che siano state avanzate domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del CCII (concordato minore).

Infine, appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c), ovvero *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista o dell'imprenditore minore”*.

Nel caso di specie, il debitore risulta inadempiente da tempo a vari debiti dedotti da parte ricorrente; i pignoramenti presso terzi tentati da parte ricorrente hanno avuto esito negativo (docc. 5, 6, parte ricorrente); il debitore risulta privo di occupazione (dichiarazione centro impiego: Doc. 7 parte ricorrente) e, conseguentemente, di redditi.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta come sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi, per contro, desumere la sussistenza di uno stato di incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Risulta dunque soddisfatto il requisito del **“sovraindebitamento”** come definito nell’art. 2 comma 1° lettera c), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il **“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”**:

“Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

La nozione giuridica di **“sovraindebitamento”** presuppone a sua volta le nozioni di:

“crisi”: *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

“insolvenza”: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

Si osserva, più nel dettaglio, come la **quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia** non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall’art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall’art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il **Liquidatore giudiziale** provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il **Liquidatore**, al fine

di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.

L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il **“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”** nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:

*“Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il **liquidatore**, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”.*

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*):

“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)

*4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).*

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data **(sabato) 28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA l'apertura della **liquidazione controllata** a carico di **NARDINI ELISABETTA (C.F. NRDLBT73E70E463H)**, nata a La Spezia il 30.5.1973 e residente in 54021 Bagnone (MS), Via Corvarola n. 33,

NOMINA, quale Giudice delegato, il Dr. Alessandro Pellegri;

NOMINA, quale **Liquidatore giudiziale**, la **Dr.ssa Elena BATTISTINI**, dottoressa commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 c. 2 lett b) CCII, poiché iscritta a 1) *O.C.C. istituito presso l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara (n. 134 del Registro ministeriale degli Organismi)* e 2) *O.C.C. istituito presso la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest (n. 62 del Registro ministeriale degli organismi)*;

MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovrindebitato);

ORDINA al debitore il deposito entro **sette giorni** dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a **60 (sessanta) giorni** dalla pubblicazione della presente sentenza per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA, al debitore e ai terzi che li detengano, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per a riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

DISPONE, a cura del **Liquidatore giudiziale**, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale;

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), **il progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi **l'inventario** dei beni del debitore e depositi il **programma di liquidazione** secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio **rendiconto** anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

DISPONE CHE, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Sentenza *ope legis* esecutiva

Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del giorno **24.06.2025**.

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli